

LEVA MILITARE

1.

D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. **Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1964).

(Estratto).

CAPO XIV

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI (1)

(1) *L'importo delle pene pecuniarie è stato moltiplicato per tre, per effetto dell'art. 113, comma terzo, L. 24 novembre 1981 n. 689.*

128 Omissione delle liste di leva. Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omissso nella formazione delle liste della sua classe e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

129 Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi o indebita inclusione nelle stesse (1). Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile di omissione o indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è ritenuto reo di omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie o indebita inclusione nelle note stesse.

(1) *A norma dell'art. 40, n. 1, della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi».*

130 Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva. Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 123.

131 Pene per omissione, indebita cancellazione o indebita inclusione nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva. I colpevoli di omissione o di indebita cancellazione dalle note preparatorie o di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 30.

132 Pene per i soggetti alla leva omissi, indebitamente cancellati o indebitamente inclusi nelle liste di leva e nelle note preparatorie. I giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati contem-

plati nei precedenti articoli sono passibili delle pene ivi previste.

133 Fraudolenta sostituzione di persona. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

134 Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare. Gli iscritti di leva o i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli artt. da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'art. 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione della autorità giudiziaria militare (1).

(1) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 112 del 23 aprile 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.*

135 Renitenza. È considerato renitente:

a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati (1);

b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;

c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 63, quinto comma (2);

d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti artt. 125 e 126 (3).

La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.

Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui alla lett. d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatico-consolari o dai comandanti delle navi militari.

(1) *Si riporta il testo degli articoli richiamati:*

«53. 1. Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva sul conto di iscritti alla leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistono o siano cessate».

«4. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'art. 134, sono revocabili in ogni tempo».

«75. 1. Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate».

«3. Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo».

(²) Ai sensi dell'art. 40, punto 6, legge 31 maggio 1975 n. 191 il riferimento è all'attuale quarto comma dell'art. 63, così come sostituito dall'art. 15 della legge predetta, che si riporta: «I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa».

(³) Si riporta il testo degli articoli richiamati:

«125. (Arruolamenti eccezionali all'estero). In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.

«Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.

«Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico-consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati per tramite del rappresentante diplomatico-consolare prepostovi, il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari».

«126. (Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili). Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.

«Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:

1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;

2) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;

3) personale di bordo, di età superiore ai diciassette anni, che non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi».

GIURISPRUDENZA

• **La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Per le situazioni nelle quali, invece, la anzidetta sospensione produce i propri effetti, come nel caso della fattispecie di renitenza all'esame personale ed alla visita previsti dall'art. 135 D.P.R. n. 237 del 1964, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità anche di tutte le obbligazioni pubbliche strumentali che quindi non sono più previste dalla legge come reato dal 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente, chiamato alle armi il 31 dicembre 2004). * Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2006, n. 26290 (ud. 6 luglio 2006), Grammatica. [RV235003]**

• **Una volta abolita, con legge 14 novembre 2000 n. 331, la leva militare obbligatoria, non integra più ipotesi di reato**

l'omessa presentazione alla visita, neanche se essa riguardi soggetto già dichiarato renitente per effetto di pregressa mancata presentazione e rinviato a successiva visita, in quanto detenuto per altra causa. * Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2006, n. 18434 (ud. 28 aprile 2006), Cracolici. [RV234503]

• **Per l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta dell'iscritto nelle liste di leva che ometta di presentarsi alla visita perché detenuto, è necessario e sufficiente che sussista obiettivamente il legittimo impedimento**, a nulla rilevando, poiché dalla legge non è previsto un correlativo obbligo a carico dell'iscritto, che tale impedimento sia stato portato a conoscenza dell'Autorità amministrativa preposta alle operazioni di leva. * Cass. pen., sez. III, 2 luglio 1968, n. 478.

• **Il reato di renitenza alla leva non presuppone la notifica di un precetto di presentazione**. Infatti ai sensi degli artt. 47, 135, 137 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, renitente è colui che non si presenti all'esame personale, senza legittimo motivo, nel giorno fissato dal manifesto di chiamata alla leva, a prescindere dalla conoscenza o meno della notificazione del precetto da parte dell'imputato. * Cass. pen., sez. III, 20 aprile 1983, n. 3396.

• **L'errore su legge extrapenale** scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall'art. 135, comma primo, lett. a), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, la Corte ha escluso che costituisca errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell'aver l'imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, però, solo dopo l'adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti). * Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2004, n. 1668 (ud. 10 dicembre 2003). [RV227107]

136 Liste dei renitenti. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica (¹) e Uffici di leva delle capitanerie di porto (²) compilano la lista dei renitenti.

Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perché sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.

(¹) A norma dell'art. 40, n. 1), della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «Uffici di leva di terra» sono state così sostituite dalle attuali «Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica».

(²) A norma dell'art. 40, n. 1), della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «Uffici di leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «Uffici di leva delle capitanerie di porto».

137 Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti. I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati e tradotti, debbono essere esaminati dal consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presen-

tazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.

Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.

È facoltà del consiglio di leva di annullare – nei casi e nei limiti previsti dal regolamento – la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato, dal presidente del consiglio di leva, all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale procede in conformità dei seguenti artt. 138 e 141.

I renitenti che siano arruolati ed appartengano a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi debbono essere incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non abbiano titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio ai sensi del presente decreto.

Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.

Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 56 (1).

(1) Si riporta il testo dell'articolo richiamato, con avvertenza che il riferimento al diciottesimo anno di età, contenuto nel terzo comma, è ora da intendersi come fatto al diciassettesimo anno, ai sensi dell'art. 40, punto 5, L. 31 maggio 1975, n. 191:

«56. (Iscritti di leva residenti all'estero). Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'art. 17, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.

«Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, pel tramite del Ministero della difesa, ai consigli di leva, al comando del distretto militare o alla capitaneria di porto competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.

«Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del diciottesimo anno di età, possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o sottoponendosi alla visita con le modalità e gli effetti di cui al comma precedente; in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

«Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentano agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

«Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nella Repubblica con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge».

138 Pene per i renitenti. Il reato di renitenza è punito con la pena della reclusione da uno a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:

a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;

a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;

a un mese e ad un anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare;

a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno

dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare.

Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo illimitato.

139 Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva.

Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente art. 137, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.

La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.

Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, per uno dei titoli previsti dal precedente art. 91, purché il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

140 Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva.

Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'art. 91, né rimanere in tale posizione:

1) gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il precedente art. 139 per i renitenti;

2) gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3) i militari che, ai termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;

4) coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.

141 Pene per i favoreggiatori dei renitenti.

Chiunque occulto o ammetta al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque cooperi alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese a un anno.

La stessa pena si applica a coloro che con artifici o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena è elevata fino a due anni di reclusione ed è comminata la multa estensibile fino a € 123.

142 Prescrizione. I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi (1) o dalle liste di leva per l'arruolamento nell'esercito o nell'aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi (2) e

note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare ⁽³⁾, nonché il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.

Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

⁽¹⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1, della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi».*

⁽²⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1) della, L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di terra» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nell'esercito o nell'aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi».*

⁽³⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1, della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «lista di leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare».*

143 Pene per i periti sanitari. I medici-chirurghi chiamati ad assistere i consigli di leva in qualità di periti sanitari, ovvero incaricati di effettuare particolari perizie, i quali ricevano doni od accettino promesse di usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è applicata tanto se i doni o le promesse furono da essi accettati dopo essere stati chiamati ad assistere il consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena qualunque sia l'esito della decisione del consiglio di leva.

144 Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto. Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi ⁽¹⁾ alla leva per l'arruolamento nell'esercito o nell'aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi ⁽²⁾ o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto ⁽³⁾, ovvero autorizzato od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

⁽¹⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1, della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi».*

⁽²⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1) della, L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di terra» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nell'esercito o nell'aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi».*

⁽³⁾ *L'art. 14, comma secondo n. 1, nel testo sostituito dall'art. 7 L. 31 maggio 1975 n. 191, prescrive:*

«Sono cancellati dai ruoli dell'esercito e trasferiti nei ruoli del C.E.M.M.:

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reinscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e mec-

canica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate».

145 Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

146 Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. I reati di cui ai precedenti articoli spettano alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi.

147 Mancanza alla chiamata. Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.

I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare.

148 Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale. Il militare in congedo che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dagli artt. 125 e 126 ⁽¹⁾ è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

La cognizione del reato di cui al comma precedente appartiene all'autorità giudiziaria militare.

⁽¹⁾ *Si riporta il testo degli articoli richiamati:*

«125. (Arruolamenti eccezionali all'estero). *In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.*

«Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.

«Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico-consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati pel tramite del rappresentante diplomatico-consolare prepostovi, il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari».

«126. (Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili). *Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.*

«Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:

1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;

2) *sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;*

3) *personale di bordo, di età superiore ai diciassette anni, che non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi».*

149 Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio. I militari i quali siano in attesa di giudizio perché imputati di mancanza alla chiamata alle armi della loro classe, contingente o scaglione o perché imputati di mancanza alla chiamata per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un corpo.

150 Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare, con la sanzione amministrativa da € 4 a € 116 ⁽¹⁾.

In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma precedente può essere aumentata fino a € 371 ⁽¹⁾.

Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia dell'omissione.

⁽¹⁾ *Violazione da considerare depenalizzata, per effetto dell'art. 32, comma primo, L. 24 novembre 1981, n. 689. Si veda anche l'art. 113, comma 3, della medesima legge, che ha così rideterminato l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.*

152 Cognizione delle contravvenzioni. La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura ordinaria; quella relativa all'obbligo della pre-

sentazione alle chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.

Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della presentazione alla chiamata di controllo può, senza procedersi a dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'art. 382 del codice penale militare di pace.

Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.

153 Contravvenzioni per coloro che ostacolano o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare ⁽¹⁾ di coloro che vi sono soggetti in base all'art. 2 del presente decreto. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi ⁽²⁾, che ostacolano o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 123 a € 619 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1), della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «lista di leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare».*

⁽²⁾ *A norma dell'art. 40, n. 1), della L. 31 maggio 1975, n. 191, le originarie parole «leva di mare» sono state così sostituite dalle attuali «leva per l'arruolamento nel CEMM della marina militare, con ferma di 12 mesi».*

⁽³⁾ *Violazione da considerare depenalizzata per effetto dell'art. 32, comma primo, L. 24 novembre 1981, n. 689.*

154 Applicazione delle disposizioni delle leggi penali ordinarie. In quanto non è previsto dalle disposizioni contenute nel presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.